

Assicurazione in caso di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)



Prodotto: Più Autonomia

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Vita - Febbraio 2026

(Il DIP Aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla situazione patrimoniale dell'impresa

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AXA Assicurazioni S.p.A., Corso Como, n. civico 17; CAP 20154; città Milano; tel. +39 02 480841; sito internet: www.axa.it; PEC axaassicurazioni@axa.legalmail.it.

AXA Assicurazioni S.p.A. è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA Mediterranean Holding SAU. La Compagnia Capogruppo del gruppo assicurativo AXA Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi IVASS con il n. 041.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero verde 800.08.55.59; modulo di richiesta on line sul sito indirizzo internet: www.axa.it, nella sezione Contatti; PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it.

AXA Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, n. 17 - 20154 Milano - Italia ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83). Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2024) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., ammonta ad euro 679.272.495 di cui di capitale sociale interamente versato per euro 232.535.335 ed euro 446.737.160 di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Al 31 dicembre 2024 il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A. è pari a 521 milioni di euro. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Compagnia coerentemente con gli esistenti dettami regolamentari, il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2024 ammonta a 234 milioni di euro. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 218%. L'importo dei Fondi Propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali è pari a 1.137 milioni di euro. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://corporate.axa.it/axa-italia-chi-siamo>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Vita sono esclusi gli stati di non autosufficienza causati da:

- malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell'Assicurato verificati e diagnosticati prima della data di decorrenza e le conseguenze dirette o indirette che derivano da essi;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o il pilota non ha il brevetto adatto;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non ha l'abilitazione prevista dalle leggi in vigore;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- eventi avvenuti durante viaggi in paesi sconsigliati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il cui elenco si trova sul sito internet www.viaggiareassicuri.it.

Esclusioni infortuni per attività professionali pericolose

AXA Assicurazioni non paga la prestazione se lo stato di non autosufficienza è causato da infortuni subiti dall'Assicurato mentre svolge attività professionali pericolose che non siano state valutate e accettate in modo preventivo da AXA Assicurazioni. Ad esempio sono attività professionali pericolose quelle svolte da chi lavora: in siti minerari, tunnel o pozzi; nell'industria chimica; a contatto con esplosivi, ecc.

Esclusioni infortuni per attività non professionali o sport pericolosi

AXA Assicurazioni non paga la prestazione se lo stato di non autosufficienza è causato da infortuni subiti dall'Assicurato mentre svolge attività non professionali o sportive pericolose che non siano state valutate e accettate in modo preventivo da AXA Assicurazioni. Ad esempio sono sport pericolosi quelli: aerei, a motore, acquatici, su sci e in montagna, di combattimento, equestri, di discesa su percorsi scivolosi, di caccia, ecc.



Ci sono limiti di copertura?

Il periodo di carenza è diverso in base alla causa della perdita di autosufficienza dell'Assicurato:

- per infortunio: nessuna carenza;
- per malattia: 1 anno;
- per malattie nervose o mentali dovute a causa organica (es. Parkinson o Alzheimer): 3 anni.

Se l'Assicurato diventa non autosufficiente durante i periodi di carenza sopra indicati, AXA Assicurazioni restituisce i premi versati al netto dei costi e l'assicurazione non è più valida.

Il periodo di carenza è sempre previsto anche se l'Assicurato si sottopone a visita medica.



A chi è rivolto questo prodotto?

Più Autonomia è rivolto a chi desidera proteggersi dal rischio di non autosufficienza e ricevere un sostegno economico per affrontare eventuali necessità di assistenza a lungo termine. Infatti Più Autonomia, in caso di non autosufficienza, prevede il pagamento di una rendita temporanea mensile per 5 o 10 anni a tua scelta o una prestazione in forma di capitale (opzione da scegliere alla sottoscrizione dell'assicurazione in alternativa alla rendita).

Più Autonomia è destinato ad Assicurati che hanno:

- tra 50 anni e 70 anni di età alla sottoscrizione del contratto e
- 85 anni al massimo alla scadenza.



Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sul premio

Tipologia	Importo	Periodicità del prelievo	Modalità di prelievo
Caricamento percentuale	25%	Su ciascun premio	Ricompresi nel premio

Costi per l'erogazione della rendita in caso di perdita dell'autosufficienza

Tipologia	Importo	Periodicità del prelievo	Modalità di prelievo
Costo per erogazione rendita	1,25% della componente di premio	Su ciascun premio	Ricompresi nel premio

Costi per il frazionamento del premio

Non sono previsti costi per il frazionamento del premio.

Costi di intermediazione

La quota parte retrocessa dalla Compagnia in media all'intermediario è pari al 67% dei costi indicati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Puoi presentare i reclami all'Ufficio Gestione Reclami con il modulo di richiesta che trovi sul sito internet www.axa.it alla "sezione Contatti".</p> <p>Puoi anche scrivere ai seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • email: reclami@axa.it • pec: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it • posta: AXA Assicurazioni SpA, c.a Ufficio Gestione Reclami, (Corso Como n.17 - 20154 Milano) <p>indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico di chi presenta il reclamo; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • il soggetto o i soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve e completa descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>AXA Assicurazioni fornisce un riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, AXA Assicurazioni fornisce un riscontro trascorso un periodo di sospensione di 15 giorni, per garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia da AXA Assicurazioni che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso o alla sua mancata risposta.</p>
All'IVASS	<p>Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta arriva in ritardo, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
Mediazione	<p>Puoi rivolgerti, ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad AXA Assicurazioni.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbitrato irrituale: per controversie relative alle conseguenze di natura medica di un sinistro, mediante eventuale incarico a consulenti tecnici eventualmente incaricati dalle Parti. • Per attivare la procedura è necessario comunicare ad AXA Assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. AXA Assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa.it. • Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. <p>Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.</p>

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Trattamento fiscale dei premi Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Data la tipologia contrattuale che prevede copertura assicurativa per un periodo di tempo determinato e con prestazione di rendita temporanea in caso di perdita dell'autosufficienza, sui premi versati ad AXA Assicurazioni non è riconosciuta la detrazione di imposta ai fini IRPEF.</p> <p>Trattamento fiscale delle prestazioni Le somme corrisposte in caso di perdita dell'autosufficienza sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).</p>
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<p>Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.axa.it/diritto-all-oblio-oncologico.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Se precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO AXA DISPONE UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</p>	